



Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del 2 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021¹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1 e 5

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione per il cambiamento dello scopo d'utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.

⁵ I servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di epizootie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all'allegato 1.

Art. 27 cpv. 3 lett. d

³ Identitas AG trasmette all'organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali che tengono equidi, ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:

- d. il numero di equidi di età superiore a 3 anni che si trovano nell'azienda detentrici di animali;

Art. 39 Terzi

¹ Su richiesta, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d'intesa con l'UFAG.

¹ RS 916.404.1

² Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

Art. 54 cpv. 3 e 6

³ *Abrogato*

⁶ Per svolgere i loro compiti, l'UFAG, l'USAV e i servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali, di derrate alimentari e di agenti terapeutici possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l'articolo 12a OFE.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)

Dati da trasmettere alla BDTA

N. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a n. 4 e lett. b n. 5

2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina

Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 - 4. razza e sesso dell'animale nonché colore per animali della specie ovina,
- b. all'importazione di un animale:
 - 5. razza e sesso dell'animale nonché colore per animali della specie ovina,

Allegato 2
(art. 62 cpv. 2 e 3)

Emolumenti

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti: marca auricolare doppia	5.40
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	1.50
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	2. 50
1.1.2.3	marca auricolare singola per marchiatura complementare senza microchip	0.50
1.1.2.4	marca auricolare singola per marchiatura complementare con microchip	1.50
1.1.2.5	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip	3.50
1.1.2.6	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip	4.50
1.1.3	per animali della specie suina	0.35
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	0.35
1.2	Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, bufali, bisonti nonché delle specie ovina e caprina	2.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	3.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

		Franchi
2	Registrazione di equidi	
2.1	Registrazione di un equide	42.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	65.00
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	5.40
3.2	animali delle specie ovina e caprina	0.60
3.3	animali della specie suina	0.12
3.4	equidi	5.40
4	Mancate notifiche	
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 16	7.50
4.2	Animali delle specie ovina e caprina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 17	3.00
4.3	Animali della specie suina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 18	7.50
4.4	Equidi: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 19	15.00
5	Consegna di dati	
	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo: costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile	3.00
6	Registrazione di nuove organizzazioni	
	Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale	250.00
7	Emolumenti per solleciti	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	30.00

